

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3678/91 DELLA COMMISSIONE**

del 17 dicembre 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/91 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi tra la Comunità dei Dieci e la Spagna e tra la Spagna e i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/91 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per il latte e i prodotti lattiero-caseari, applicabile nella campagna lattiera 1991/1992;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3537/91 della Commissione<sup>(4)</sup> raggruppa tutti i formaggi freschi al codice NC 0406 10 a decorrere dal 1° gennaio 1992 e che è pertanto opportuno adattare, a decorrere dalla medesima data, il testo del regolamento (CEE) n. 1765/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I codici NC 0404 10, ex 0406 10, ex 0406 90 91, ex 0406 90 93, ex 0406 90 97 e ex 0406 90 99 e le note in calce n. 2 e 10 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/91 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
0404 10	– Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
0404 90	– altri <sup>(1)</sup> :	
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):	
	– – – inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 11	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	30,24
0404 90 13	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	22,35
0404 90 19	– – – – superiore al 27 %	19,86
	– – – superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 31	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	30,24
0404 90 33	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	22,35
0404 90 39	– – – – superiore al 27 %	19,86
	– – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):	
	– – – inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 51	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	0,3024 per kg (*)
0404 90 53	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	0,2235 per kg (*)
0404 90 59	– – – – superiore al 27 %	0,1986 per kg (*)
	– – – superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0404 90 91	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %	0,3024 per kg (*)
0404 90 93	– – – – superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	0,2235 per kg (*)
0404 90 99	– – – – superiore al 27 %	0,1986 per kg (*)
0405	Burro ed altre materie grasse del latte:	
0405 00 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:	
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 %	0,1184 (7) <sup>(10)</sup>
	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	– – – uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	9,30 <sup>(10)</sup>
	– – – uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 %	9,71 <sup>(10)</sup>
	– – – uguale o superiore all'84 %	0,1184 (7) <sup>(10)</sup>
0405 00 90	– altri	0,1184 (7) <sup>(10)</sup>
0406	Formaggi e latticini:	
ex 0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (ad esclusione della ricotta salata e dei formaggi fabbricati esclusivamente a partire da latte di pecora o di capra):	
ex 0406 10 20	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse non superiore al 40 %:	
	– – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 %	20,82
	– – – altri	14,97

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
ex 0406 10 80	-- altri	15,30
ex 0406 90 35	--- Kefalotyri	20,82
ex 0406 90 37	--- Finlandia	20,82
ex 0406 90 39	--- Jarlsberg	20,82
	--- altri :	
0406 90 50	--- Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra	—
	--- altri :	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :	
	--- inferiore o uguale al 47 % :	
0406 90 61	--- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	—
0406 90 63	--- Fiore Sardo, Pecorino	—
ex 0406 90 69	--- altri	19,96
	--- superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %	20,82
ex 0406 90 93	--- superiore al 72 %	14,97
ex 0406 90 99	--- altri	14,97
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati :	
1702 10	-- Lattosio e sciroppo di lattosio (°) :	
1702 10 90	-- altri	5,36
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
2106 90	-- altre :	
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :	
	--- altri :	
2106 90 51	--- di lattosio	5,36
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :	
2309 10	-- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :	
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 della nomenclatura combinata o dei prodotti lattiero-caseari :	
	--- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :	
	--- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 % :	
2309 10 15	--- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	—

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
2309 10 19	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	—
2309 10 39	- - - - - aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :	— <sup>(1)</sup>
2309 10 59	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	— <sup>(2)</sup>
2309 10 70	- - - non contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio o maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	—
2309 90	- - - - - altri :	—
2309 90 35	- - - - - altri :	—
2309 90 39	- - - - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 della nomenclatura combinata o dei prodotti lattiero-caseari :	—
2309 90 49	- - - - - contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :	—
2309 90 59	- - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguali al 10 % :	—
2309 90 70	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	—
2309 90 39	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	—
2309 90 49	- - - - - aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :	—
2309 90 59	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	— <sup>(3)</sup>
2309 90 70	- - - - - aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 30 % :	— <sup>(3)</sup>
2309 90 39	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	— <sup>(3)</sup>
2309 90 49	- - - - - aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 30 % :	—
2309 90 59	- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	— <sup>(3)</sup>
2309 90 70	- - - - - non contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio o maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	—

(<sup>1</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu ;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,015082 ecu.

(<sup>2</sup>) Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1) o del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (GU n. L 341 del 29. 12. 1984, pag. 65) o da quelli soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9) o dal regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16).

(<sup>3</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu ;
- un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,165903 ecu.

- (<sup>4</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :
- dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, e
  - di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
- (<sup>5</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :
- dell'importo indicato, e
  - di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotti, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
- (<sup>6</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :
- un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0428 ecu ;
  - un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,165903 ecu ;
  - un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio o di altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.
- (<sup>7</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.
- (<sup>8</sup>) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale :
- per i prodotti dei codici NC 2309 10 39 e 2309 90 49, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16 ;
  - per i prodotti dei codici NC 2309 10 59 e 2309 90 59, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.
- Questi prodotti sono concessi all'esportazione verso la Spagna dallo Stato membro esportatore o riscossi all'importazione in provenienza dalla Spagna dallo Stato membro importatore.
- (<sup>9</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54), l'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 10 è lo stesso di quello applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 90.
- (<sup>10</sup>) Non si applica alcun importo compensativo adesione se i prodotti compresi in questo codice sono soggetti alle misure previste dai regolamenti (CEE) n. 3143/85 della Commissione (GU n. L 298 del 12.11.1985, pag. 9) o (CEE) n. 570/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1.3.1988, pag. 31) o (CEE) n. 429/90 della Commissione (GU n. L 45 del 21.2.1990, pag. 8) o (CEE) n. 863/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 11), o (CEE) n. 3378/91 della Commissione (GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 40).
- (<sup>11</sup>) L'importo compensativo adesione per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati.

---

*NB* : Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti :

- Il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC ;
- all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre, ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.